



Deliberazione n. 87/2023/PAR  
Comune di Labro (RI)

**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**

Antonio MEZZERA	presidente
Laura d'AMBROSIO	consigliera
Francesco SUCAMELI	consigliere
Vanessa PINTO	consigliera
Annalaura LEONI	prima referendaria
Giuseppe LUCARINI	primo referendario
Matteo SANTUCCI	referendario
Giulia RUPERTO	referendaria relatrice

nella camera di consiglio del 2 maggio 2023

ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la l. 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

vista la nota n. 8011 del 06 aprile 2023, con cui il Consiglio delle autonomie locali del Lazio (Cal) ha trasmesso una richiesta di parere del sindaco del Comune di Labro (RI);

vista l'ordinanza n. 22 del 19 aprile 2023, con cui il presidente ha convocato la Sezione in Camera di consiglio;

udita la relatrice Giulia Ruperto;

**RITENUTO IN FATTO**

Con nota n. 8011 del 6 aprile 2023 il Consiglio delle autonomie locali del Lazio ha trasmesso la richiesta di parere del sindaco del Comune di Labro (RI) avente ad oggetto l'interpretazione della disposizione in materia di godimento di ferie del personale collocato a riposo, di cui al comma 8 dell'art. 5 del d.l. n. 95/2012, conv. dalla l. n. 135/2021.

In particolare, è stato chiesto se *“è possibile monetizzare le ferie non godute da un dipendente, titolare di posizione organizzativa, in considerazione del suo collocamento a riposo, che, per diverse e fondamentali esigenze di servizio, tali da garantire funzionalità amministrativa dell’ente, non ha potuto godere”* delle stesse.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

L’istanza non presenta profili di irricevibilità o di inammissibilità soggettiva, in quanto avanzata per il tramite del Consiglio delle autonomie e sottoscritta dal sindaco nella qualità di rappresentante legale dell’ente, ex art. 50 del d.lgs. n. 267/2000.

La richiesta è, invece, inammissibile sotto il profilo oggettivo, non avendo ad oggetto l’interpretazione di norme – ciò in cui si risolve l’attività consultiva della Corte – bensì questioni meramente applicative di disposizioni il cui tenore letterale non lascia spazio a incertezze (Sez. autonomie, delib. n. 9/2022).

Astraendo dalla fattispecie concreta, infatti, non residuano dubbi interpretativi delle disposizioni che l’ente è chiamato ad applicare sotto la propria responsabilità, esercitando valutazioni e poteri discrezionali nelle proprie strategie di gestione del personale, nell’orizzonte delineato dal comma 8 dell’art. 5 del d.l. 30 aprile 2012, n. 95, conv. dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, secondo il quale *“ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell’art. 1, comma 2, della l. 31 dicembre 2009, n. 196, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare e amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza*

*tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.*

La Sezione delle autonomie (delibb. n. 14/2022, 17/2020/QMIG e n. 5/2022) e le Sezioni riunite in sede di controllo (delibb. n. 54/2010) chiariscono che, in situazioni come quella in esame, non si rinvergono quei caratteri, se non di esclusività, di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore.

Peraltro, le stesse conclusioni sull’inammissibilità oggettiva si riferiscono al carattere non generale e astratto del quesito che implica soluzioni attinenti a casi concreti o ad atti gestionali da parte dell’ente.

L’ art. 7, comma 8, della l. 5 giugno 2003, n. 131, non attribuisce alla Corte una competenza generale in sede consultiva, ma circoscrive la funzione alla sola materia della contabilità pubblica, in considerazione della specializzazione della magistratura contabile.

Al riguardo, il Collegio osserva che, diversamente dai casi scrutinati in precedenza dalla giurisprudenza contabile riguardanti l’ambito di operatività della disposizione finanziaria (PAR/Lazio n. 154/2013, PAR/Sicilia n. 77/2014, PAR/Campania n. 294/2014), rientranti, pertanto, nella materia della contabilità pubblica, nel caso di specie il quesito investe in maniera precipua la materia del pubblico impiego e, quindi, la disciplina della contrattazione collettiva.

L’estraneità della Corte dei conti alle norme che interessano il lavoro pubblico si ricava anche dal richiamo da parte del Comune, del parere del Dipartimento della funzione pubblica n. 76251 del 2020 che condivide il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza amministrativa.

Il divieto di trattamenti economici sostitutivi è un principio espresso più volte dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, n. 2349, n. 7640, e n. 6047 del 2020).

L’attinenza alla materia del pubblico impiego contrattualizzato è avvalorata, infine, dall’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale (n. 95/2016) alla disposizione, *“che ha lo scopo di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro”.*

Ne consegue l'inammissibilità oggettiva del parere che, diversamente, finirebbe con lo sconfinare in ambiti estranei alla contabilità pubblica e avulsi dalla giurisdizione della Corte dei conti in sede consultiva.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere del Comune di Labro.

Così deliberato nella camera di consiglio del 2 maggio 2023.

LA RELATRICE

*f.to digitalmente*  
Giulia Ruperto

IL PRESIDENTE

*f.to digitalmente*  
Antonio Mezzera

Depositata in Segreteria il 3 maggio 2023.

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

*f.to digitalmente*  
Aurelio Cristallo